

DISCIPLINARE PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE RESE AI SENSI DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445 DALLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI E SINDACALI E DALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI CHE PARTECIPANO AL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO PER IL MANDATO 2018/2023.

### **Articolo 1 – Oggetto e finalità**

1. Il presente disciplinare definisce i controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese dai soggetti partecipanti alla procedura di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Sondrio e i controlli effettuati su dati e informazioni di banche dati del sistema camerale o altre Pubbliche Amministrazioni, per la realizzazione di riscontri sulle dichiarazioni presentate dai suddetti soggetti partecipanti.
2. I controlli effettuati sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, nonché i riscontri sulle banche dati di cui al precedente punto 1, sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la prevenzione di abusi in relazione al procedimento di assegnazione dei seggi del Consiglio camerale.

### **Articolo 2 – Tipologia dei controlli**

1. I controlli possono essere effettuati in forma puntuale o a campione. I controlli sono effettuati inoltre in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle stesse. I controlli puntuali e i controlli a campione sono tra loro complementari.
2. L'effettuazione dei controlli di cui al punto precedente avviene, di norma prima della trasmissione della documentazione al Presidente della Giunta regionale, salvo controlli successivi richiesti dallo stesso Presidente o dall'Autorità giudiziaria.
3. Dei controlli effettuati è redatto apposito processo verbale a cura del Responsabile del procedimento che viene sottoscritto e conservato agli atti. Nel processo verbale sono indicati il giorno, l'orario di inizio, di chiusura e il luogo delle operazioni, le generalità dei presenti, la natura dei controlli effettuati e i relativi esiti.

### **Articolo 3 – Criteri per la tutela della riservatezza dei dati associativi trasmessi**

1. I controlli saranno effettuati tenendo conto di quanto indicato dal Ministero dello Sviluppo Economico con circolare n. 0183847 del 4 ottobre 2011:
  - a) al fine di garantire la massima riservatezza dei dati associativi trasmessi dalle organizzazioni imprenditoriali, dalle associazioni sindacali e dei consumatori ed anche al fine di evitare un inutile appesantimento della procedura, i controlli a campione sono effettuati, oltre che per rispondere a eventuali richieste dell'autorità giudiziaria, esclusivamente per esigenze di verifiche effettivamente rilevanti ai fini dell'esito della procedura di costituzione del consiglio camerale;
  - b) i controlli degli elenchi degli associati non giustificati da tali rilevanti esigenze sono evitati, costituendo una lesione del diritto alla riservatezza non proporzionale all'effettiva esigenza di tutela della regolarità e trasparenza del procedimento.
2. In base ai criteri a) e b) di cui al punto precedente, nel caso in cui per un settore si candidi un unico apparentamento, in assenza di organizzazioni concorrenti o contro interessate, saranno effettuati esclusivamente i controlli puntuali di cui al successivo articolo 4.

Allegato sub A) alla determinazione n. 105/SG del 20 aprile 2018

3. Per quanto riguarda la documentazione trasmessa dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori, nel caso in cui per l'unico posto assegnato rispettivamente alle organizzazioni sindacali e alle associazioni dei consumatori si candidi un unico apparentamento, in assenza di organizzazioni concorrenti o contro interessate, le buste sigillate contenenti gli allegati D o, in caso di crittografia, gli allegati D crittografati, non sono aperte/i e sono custodite/i agli atti per eventuali successive esigenze connesse a richieste dell'autorità giudiziaria.

#### **Articolo 4 – Controlli puntuali**

1. Sono oggetto di controllo puntuale le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, redatte secondo quanto indicato nel DM 156/2011, relativamente ai seguenti dati:

- a) titolarità e sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
- b) adesione dell'organizzazione imprenditoriale ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL oppure operatività nella circoscrizione della provincia di Sondrio da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso dell'avvio delle procedure per il rinnovo del consiglio della Camera di Commercio di Sondrio;
- c) operatività dell'organizzazione sindacale o dell'associazione dei consumatori nella circoscrizione di Sondrio da almeno 3 anni prima della pubblicazione dell'avviso di cui al punto precedente;
- d) iscrizione o annotazione al Registro Imprese al 31 dicembre 2017 delle imprese dichiarate nell'allegato B;
- e) corrispondenza tra la classificazione ATECO dichiarata negli elenchi per le singole imprese e il settore per il quale l'organizzazione concorre;
- f) corrispondenza tra la classificazione ATECO dichiarata negli elenchi per le singole imprese e il codice ATECO presente nella visura camerale delle medesime;
- g) effettiva sussistenza della qualifica di impresa artigiana per le imprese che concorrono per il settore artigianato;
- h) coerenza dei codici ATECO delle imprese artigiane che concorrono per il settore artigianato con i codici ATECO dei settori agricoltura, commercio, industria e altri settori di cui all'Allegato A del DM 155/2011 secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera a) del D.M. 155/2011;
- i) coerenza dei codici ATECO delle imprese artigiane che concorrono per i settori assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo, con i codici ATECO dei settori per cui concorrono secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera b) del D.M. 155/2011;
- l) effettiva sussistenza della forma giuridica di cooperativa per le imprese che concorrono per il settore cooperazione;
- m) coerenza dei codici ATECO delle imprese cooperative che concorrono per il settore cooperazione con i codici ATECO dei settori agricoltura, commercio, industria e altri settori di cui all'Allegato A del DM 155/2011 secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera a) del D.M. 155/2011;
- n) coerenza dei codici ATECO delle imprese cooperative che concorrono per i settori assicurazioni, credito, servizi alle imprese, trasporti e spedizioni, turismo, con i codici ATECO dei settori per cui concorrono secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera b) del D.M. 155/2011;
- o) qualora l'organizzazione concorra per più settori, inserimento delle singole imprese in uno solo dei settori per i quali l'organizzazione concorre.

2. Ove dai controlli effettuati le imprese inserite negli elenchi non risultino iscritte al registro delle imprese o i dati risultino incoerenti, il Responsabile del procedimento amministrativo o il funzionario dallo stesso individuato comunicherà all'organizzazione di categoria interessata tale circostanza per consentire alla medesima, entro il termine previsto dal comma 1 dell'art. 5 del DM



Allegato sub A) alla determinazione n. 105/SG del 20 aprile 2018 156/2011 (10 giorni), la rettifica dei dati comunicati e la conseguente regolarizzazione delle posizioni evidenziate che, in caso contrario, non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività (cfr nota Ministero dello Sviluppo Economico 0056939 del 05/03/2012). A tale riguardo si evidenzia che i requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione al procedimento di rinnovo del Consiglio devono essere posseduti sia dall'organizzazione che dai propri associati entro i termini prescritti e non possono essere regolarizzati a posteriori (cfr nota Ministero dello Sviluppo Economico 0039517 del 07/03/2014).

3. I controlli possono essere effettuati anche con l'ausilio della società informatica del sistema camerale, Infocamere ScpA.

### **Articolo 5 – Controlli a campione sulle autocertificazioni trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali**

1. Si procede ad effettuare il controllo a campione in merito al pagamento di almeno una quota associativa negli anni 2016 e 2017 sottoponendo a controllo il 10% delle posizioni contenute in ciascun elenco presentato dalle associazioni imprenditoriali, salvo quanto disposto ai seguenti commi 2, 3, 4 e 5.

2. Qualora, in relazione ai controlli puntuali di cui all'art. 4, lettere da d) a o) si accerti, per ciascun elenco, una mancata rispondenza superiore al 2%, si procederà alla verifica a campione sulle imprese inserite nell'elenco oggetto di controllo in merito al pagamento di almeno una quota associativa nel biennio di riferimento a favore dell'organizzazione imprenditoriale che ha presentato l'elenco stesso con le proporzioni indicate al comma 4.

3. Il campione è estratto sul numero progressivo con cui sono elencati gli iscritti negli elenchi presentati dalle organizzazioni imprenditoriali, utilizzando le funzioni CASUALE di Microsoft Excel.

4. I controlli a campione di cui al precedente comma 2 saranno effettuati con le seguenti proporzioni:

Imprese dichiarate	Numerosità del campione
Fino a 250	20 %
Da 251 a 500	30 %
Da 501 a 1.000	40 %
Da 1.001 a 2.000	50 %
Oltre 2.000	60 %

5. Qualora a seguito del controllo a campione sul pagamento della quota associativa risulti una difettosità superiore al 5% delle imprese sottoposte a campione la numerosità del campione viene raddoppiata.

Qualora la difettosità ecceda il 10% delle imprese sottoposte a campione si procede con il controllo puntuale di tutte le posizioni contenute nell'elenco.

6. I controlli sulle posizioni inserite nel campione sono effettuati con richiesta all'organizzazione interessata, anche a mezzo PEC, di esibizione della documentazione, anche in originale, a comprova di quanto dichiarato con la dichiarazione sostitutiva. Nel caso di difformità, i relativi dati non saranno considerati ai fini del calcolo della rappresentatività (cfr nota Ministero dello Sviluppo Economico 0056939 del 05/03/2012).

7. La suddetta documentazione deve essere esibita entro 5 giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta.

Allegato sub A) alla determinazione n. 105/SG del 20 aprile 2018

8. Di norma il controllo della documentazione viene effettuato presso i locali della Camera di Commercio, salvo richieste motivate per cui il Responsabile del procedimento può autorizzare la verifica presso la sede dell'organizzazione imprenditoriale.

#### **Articolo 6 – Controlli a campione sulle autocertificazioni trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori**

1. I controlli a campione sulle autocertificazioni trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori, fatto salvo quanto indicato al precedente articolo 3, riguardano gli iscritti indicati nell'allegato D e hanno per oggetto rispettivamente l'iscrizione al sindacato o all'associazione dei consumatori.

2. I controlli saranno effettuati a campione su tutti gli elenchi presentati rispettivamente dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori campionate, con i medesimi criteri, modalità e numerosità di cui al precedente articolo 5.

3. I controlli sulle posizioni inserite nel campione sono effettuati con richiesta all'organizzazione interessata, anche a mezzo PEC, di esibizione della documentazione, anche in originale, a comprova di quanto dichiarato con la dichiarazione sostitutiva.

4. La suddetta documentazione deve essere esibita entro 5 giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta.

5. Di norma il controllo della documentazione viene effettuato presso i locali della Camera di Commercio, salvo richieste motivate per cui il Responsabile del procedimento può autorizzare la verifica presso la sede dell'organizzazione sindacale o dell'associazione dei consumatori.

6. Ai fini del presente controllo dovrà essere prodotta documentazione attestante:

a. Per i lavoratori dovrà essere prodotta documentazione attestante che l'iscritto estratto sia effettivamente dipendente di impresa della circoscrizione della Camera di Commercio di Sondrio, con esclusione dei pensionati, al 31.12.2017.

b. Per i consumatori dovrà essere prodotta documentazione attestante che i nominativi estratti siano riferiti esclusivamente a consumatori iscritti all'associazione nella circoscrizione della Camera di Commercio di Sondrio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di pubblicazione dell'Avviso (pertanto al 31.12.2017), inclusi nell'elenco tenuto a cura delle associazioni stesse di cui all'articolo 137, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 206/2005, ovvero negli elenchi tenuti dalle associazioni riconosciute in base alle leggi regionali in materia.

#### **Articolo 7 – Controlli in caso di fondato dubbio**

1. Ogni qualvolta il Responsabile del procedimento ravvisi un fondato dubbio sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate ne effettua il controllo. La fondatezza del dubbio può, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, consistere:

a. nel riscontro anche casuale di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli in possesso del sistema camerale;

b. nell'evidente incoerenza dell'informazione dichiarata con altri dati già forniti o in possesso del sistema camerale (ad esempio l'inserimento di nominativi in elenchi riferiti a diversi settori);

c. nella manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati;

d. in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali.



Camera di Commercio  
Sondrio

Allegato sub A) alla determinazione n. 105/SG del 20 aprile 2018

**Articolo 8 – Disposizioni conclusive e norme di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente disciplinare si intendono applicabili le disposizioni di legge in materia di controlli puntuali o a campione in merito alle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà.
2. Si richiamano altresì espressamente, in quanto applicabili alla procedura di rinnovo del Consiglio Camerale della Camera di Commercio di Sondrio, le note del Ministero dello Sviluppo Economico specificatamente riferite all'esecuzione dei controlli di che trattasi, nonché eventuali ulteriori indicazioni che lo stesso Ministero dovesse rendere note nel corso dello svolgimento della procedura in esame.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Marco Bonat)

*Firmato digitalmente*